

Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

del 17 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2002²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a prorogare senza modifiche la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale, dal 26 dicembre 2003 al 25 dicembre 2008.

² Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 16 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen
Il segretario: Christophe Thomann

¹ RS 101
² FF 2003 569